



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il giudice designato alla convalida, dott.ssa Damiana Colla, premesso:

che [REDACTED] nato in Tunisia il 27.01.1991 è trattenuto nel Cpr di Ponte Galeria a seguito di decreto di espulsione del Prefetto (trattenimento convalidato dal Giudice di Pace);

che il Questore ha dato atto che [REDACTED] ha presentato domanda di protezione internazionale che *“per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata ad impedire o ritardare l'esecuzione dell'espulsione”* e ne ha disposto il trattenimento perché *“è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale , che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste il rischio di fuga, così come sancito a chiare lettere dall'art. 6 , c.2 lett. d) del d.lgs 142/15 , così come modificato dal dl 20/2023”*;

che [REDACTED] risulta già trattenuto a fini espulsivi (trattenimento convalidato dal Giudice di Pace) e che allo stato non si ravvisano i presupposti indicati dal Questore ai fini del trattenimento del quale si chiede la convalida, tenuto conto che pacificamente non risulta formalizzata la domanda di protezione ex art. 26, c. 1 e 2 D.LGS. n° 25/2008 e che la misura restrittiva si fonda unicamente su una mera manifestazione di volontà;

che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, *“...quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 si sospendono e il Questore trasmette gli atti al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea per la convalida del trattenimento”*;

che l'articolo 26 del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 individua le modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale articolandole in due fasi, consistenti, l'una, nella manifestazione di volontà del richiedente asilo di formulare tale domanda e, l'altra, nella sua formalizzazione attraverso la redazione del modello C3, che deve intervenire nei termini previsti dal comma 2 bis (*“.. entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione”*);

che il combinato disposto delle norme in esame conduce a ritenere che la sospensione dei termini del trattenimento ex art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 operi soltanto a far data dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale (la quale per scelta

del richiedente asilo, in caso di eventuale ripensamento successivo ad un'iniziale manifestazione di volontà, potrebbe anche non essere coltivata);

che, dunque, il lasso temporale corrente tra la manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e la redazione del modello C3 deve intendersi ancora coperto dal trattenimento ex art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 già convalidato dal Giudice di Pace;

che, conseguentemente, soltanto a seguito della formalizzazione della domanda il Questore, laddove intenda disporre un nuovo trattenimento in forza dei presupposti di cui all'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, potrà adottare un nuovo decreto di trattenimento in relazione al quale è competente il Tribunale ordinario – sezione specializzata;

che, infatti, solo a seguito di una domanda di asilo formalizzata ex art 26 comma 2 bis potrà essere adottato il trattenimento ex art 6 del d.lgs n.142/2015 dove dovranno essere considerate e valutate le ragioni per le quali il trattenuto (magari nel caso di specie successivamente alla convalida del suo trattenimento da parte del Giudice di Pace) ha deciso di presentare domanda di protezione internazionale;

che dunque le norme in commento escludono che il trattenimento ex art 6 del D.lvo n142/2015 possa essere disposto antecedentemente alla detta formalizzazione, dal momento che la mera manifestazione di volontà non consente di esaminare i presupposti di cui ai commi 2 e 3;

che nel caso di specie non sono documentati gli elementi allegati a fondamento della domanda di protezione, quali risultanti dal verbale delle dichiarazioni del richiedente (modello C3), avendo peraltro la Questura dato atto all'udienza del 09.06.2023 dell'omessa formalizzazione della domanda, né risultano gli elementi da acquisire con il trattenimento e che lo giustificano ex 6 c.2 lett. d) del d.lgs.142/15, così come modificato dal dl 20/2023, tanto che nel provvedimento del quale si chiede la convalida neppure sono indicati;

che il trattenimento in esame ex art. 6 c. 3 del d.lgs. 142/15, così come modificato dal dl 20/2023, non può essere disposto antecedentemente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale sulla base di una mera manifestazione di volontà che non consente di esaminarne i presupposti e nel caso che ci occupa quelli da acquisire con il trattenimento;

che risultano violati nel caso di specie i termini – di tre giorni, salva la possibilità di una proroga di dieci giorni lavorativi “*in... presenza di un elevato numero di domande*”, circostanza tuttavia non rappresentata nel caso di specie – previsti dall'art 26, comma 2 bis, del d.lgs. 25/2008 entro i quali le norme in commento impongono la formalizzazione della domanda di asilo, con redazione del modello C3;

che neppure possono continuare a decorrere i termini del trattenimento ex art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 convalidato dal Giudice di Pace, non potendosi configurare un trattenimento a fini espulsivi nei confronti di una persona che ha già manifestato volontà

di chiedere protezione – come affermato dalla stessa Questura in udienza e in sede di richiesta di convalida – che ha dunque diritto a veder formalizzata la propria domanda di protezione (ciò che resta onere dell'Amministrazione) e che non potrà essere allontanata dal territorio nazionale sino al compiuto esame della stessa;

P.Q.M.

visto l'art. art. 6 del d.lgs. 142/15,

NON convalida il trattenimento e dispone l'immediata liberazione di [REDACTED]

Si comunichi

Roma, 09/06/2023

Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla